

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **martedì sedici (16)** del mese di **LUGLIO**, alle ore **09,00**, presso la sede legale della società, essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per il giorno 27/06/2024, alle ore 09.00, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) omissis;**
- 2) omissis;**
- 3) omissis;**
- 4) aggiornamento della qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge ad essa applicabili e dei conseguenti obblighi per essa e/o per il suo socio unico;**
- 5) varie ed eventuali.**

L'amministratore unico della società, dott. Marco Tognacci, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto), accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione dell'unico azionista e dei sindaci partecipanti e precisamente:

- Comune di Rimini (portatore di n.100.700.000 azioni, del valore nominale unitario di €.1,00, per complessivi €.100.700.000,00, costituenti l'intero capitale sociale) nella persona del Capo di Gabinetto (Ufficio di Supporto del Sindaco e della Giunta) dott. Riccardo Fabbri, in virtù di "delega con indirizzo di voto" rilasciatagli dal Sindaco (dott. Jamil Sadegholvaad) prot. n.253611 del 15/07/2024, che, relativamente al punto 3 dell'odierno ordine del giorno, interviene anche in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28/05/2024;
- i due membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Vincenzo Ferrini e del membro effettivo, dott. Davide Pigiani, mentre il membro effettivo, dott.ssa Antonella Brancaleoni, è assente giustificato.

Partecipano, inoltre, quali invitati, il dott. Mattia Maracci e la dott.ssa Serena Carlini - rispettivamente responsabile ed addetta della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini e collaboratori della società, in virtù del vigente "*contratto di gestione operativa delle partecipazioni societarie*" stipulato tra Comune di Rimini e Rimini Holding s.p.a. - ed il dott. Alex Nicoletti, collaboratore del dott. Vincenzo Ferrini.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario la dott.ssa Serena Carlini, che accetta.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, le azioni sono regolarmente depositate presso la Banca Unicredit s.p.a..

Il Presidente constata che l'assemblea, convocata in data odierna, deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto regolarmente convocata a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 28/05/2024 ed è presente il rappresentante delegato del socio unico, Comune di Rimini e conseguentemente l'intero capitale sociale.

Inoltre, risultano depositati presso la sede sociale il "bilancio d'esercizio 2023" (con i relativi documenti a corredo, quali la "relazione sulla gestione" e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PKF al bilancio d'esercizio) ed il "bilancio consolidato 2023".

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

PUNTO N.1: omissis

* * *

PUNTO N.2: omissis

* * *

PUNTO N.3: omissis

* * *

PUNTO N.4: aggiornamento della qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge ad essa applicabili e dei conseguenti obblighi per essa e/o per il suo socio unico.

Il Presidente, richiamata la precedente deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del 02/10/2020 rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea aggiorni la qualificazione della società (ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica - ovvero "con capitale pubblico" - con la connessa identificazione dei conseguenti obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione), all'epoca approvata, attraverso l'odierna approvazione - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci sopra indicata e tuttora pubblicato sul sito internet della società - di un nuovo "prospetto di qualificazione", modificato in base all'intervenuta entrata in vigore (in data 01/07/2023) del D.Lgs.36/2023 (c.d. "nuovo codice dei contratti pubblici del 2023").

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare ed ampiamente illustrato dal dott. Maracci, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione e, più precisamente:

- L. n. 190 del 06/11/2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconferibilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";

con indicate, per ciascuna di esse:

- a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;
- b) i principali obblighi previsti da queste ultime;
- c) quella che l'organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme;
- d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

Propone, quindi, che l'assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti (al posto di quello precedentemente approvato), dalla società, con conseguente obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso -

osservazioni in merito, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettera "l", del vigente statuto sociale,

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento della qualificazione della società relativa al nuovo sopravvenuto "codice dei contratti pubblici" formulata e quindi di approvare - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci in data 02/10/2020 e tuttora pubblicato sul sito internet della società - il nuovo "prospetto di qualificazione della società" (con la qualificazione della stessa ai sensi di ciascuna delle principali 5 norme applicabili alle società pubbliche - L. n.190/2012; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n.39/2013; D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.36/2023) di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di confermare quanto già sostanzialmente deliberato in data 02/10/2020, ovvero che l'organo amministrativo della società dovrà:
 - 2.a) attenersi agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
 - 2.b) aggiornare il contenuto del prospetto in relazione alle eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;
 - 2.c) provvedere, prima possibile, alla pubblicazione del medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione "*Società trasparente / Disposizioni generali / 2.B) Atti Amministrativi generali*"), al posto di quello precedentemente ivi pubblicato, al fine di assicurarne la massima diffusione.

PUNTO N.5: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 9,35 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

il Segretario

dott.ssa Serena Carlini

il Presidente

dott. Marco Tognacci

QUALIFICAZIONE DI "RIMINI HOLDING S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I SUOI SOCI (AGGIORNATA AL 16/07/2024)					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	<u>L. 190 del 06.11.2012 "Legge anticorruzione"</u>	<u>D.Lgs. 33 del 14.03.2013 "Decreto trasparenza"</u>	<u>D.Lgs. 39 del 08.04.2013 "Decreto inconferribilità ed incompatibilità"</u>	<u>D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)"</u>	<u>D.Lgs 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici"</u>
Ragione sociale o denominazione	DEFINIZIONI La norma (articolo 1, commi 2bis e 34), identifica: 1) le PP.AA. [comma 1]; 2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001); 3) gli enti pubblici economici (richiamati dal D.Lgs. 33/2013); 4) gli ordini professionali (richiamati dal D.Lgs. 33/2013); 5) le "società in controllo pubblico" (diretto o indiretto) , come definite dal D.Lgs.175/2016; 6) i c.d. "enti controllati" , ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 7) le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate (articolo 1, comma 34).	DEFINIZIONI La norma (articolo 2 bis) identifica: 1) le PP.AA. [lett. "a"]; 2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001); 3) gli enti pubblici economici [comma 2, lett. "a"]; 4) gli ordini professionali [comma 2, lett. "a"]; 5) le "società in controllo pubblico" , ovvero quegli enti privati (societari e non societari) che [lett. "c"] 3.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e 3.b) nei quali le PP.AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b.1) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c. (quindi da parte di una sola P.A.) oppure 3.b.2) il "controllo congiunto" da parte di più PP.AA., interpretandolo come indicato nel D.Lgs.175/2016 (punto "1.b" della colonna "E") 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (posizione di vertice), amm.vi e/o di controllo, posto in capo ad un solo socio o, sulla base di atti e/o accordi formalì e vincolanti e/o norme statutarie o di legge, ad una pluralità di soci, tra loro congiuntamente. 4) gli "enti di diritto privato regolati o finanziati" , ovvero quelli nei cui confronti la P.A. conferisce un incarico in tale ente, abbia almeno uno dei seguenti rapporti [lett. "d"]: 4.a) la P.A. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 4.b) la P.A. possieda una partecipazione (diretta o indiretta) non di controllo della società/ente; 4.c) la P.A. finanzi le attività (quindi anche quelle diverse dalla principale) attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. 8) i c.d. "enti partecipati" , ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 2 le seguenti caratteristiche [comma 3]: 8.a) con bilancio sup. ad €.500.000; 8.b) che esercitino attività di pubblico interesse.	DEFINIZIONI La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "o") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettere "m" e "b"], ovvero quelle nelle quali si riscontrano almeno una di queste situazioni: 1.a) un socio abbia la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea (controllo monocratico), oppure 1.b) pur non esistendo un unico socio controllante, i soci pubblici detengano congiuntamente tra loro almeno la maggioranza del capitale sociale e siano vincolati ad esprimere un "consenso unanime" in assemblea, sulla base di un formale "coordinamento" tra loro, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (scritti) (controllo congiunto); 2) le (altri) "società a partecipazione pubblica" [lettera "n", seconda fase], nelle quali si riscontrano almeno una di queste situazioni: 2.a) siano partecipate direttamente da PP.AA.; 2.b) siano partecipate indirettamente, ovvero da "società controllate" monocraticamente da una P.A., di cui al precedente punto 1.a; 3) le società quotate , ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano proprie azioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.	DEFINIZIONI Il codice (Allegato I.1 Art.1) definisce: a) <> stazione appaltante >>, qualsiasi soggetto; pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; b) ente concedente , qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; c) <> organismo di diritto pubblico >>, qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: c.1) dotato di capacità giuridica; c.2) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; c.3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; d) <> amministrazioni aggiudicatrici >>, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; e) stazione appaltante qualificata , qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti; f) <> impresa pubblica >>, l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardi all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;	 Il codice (art. 63 e Allegato II.4) prevede un sistema di qualificazione, gestito da ANAC. Tutte le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire autonomamente forniture e servizi oppure lavori di importo superiore a quelli ivi indicati (attualmente, rispettivamente, 140.000 euro per beni e servizi e 500.000 euro per i lavori) devono possedere la qualificazione prevista da ANAC. In assenza, la stazione Appaltante è tenuta a rivolgersi a Soggetti Qualificati (es. Centrali di committenza).

	OBBLIGHI I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti a: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).	OBBLIGHI I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).	OBBLIGHI Per gli enti delle prime 3 categorie ("PP.AA.", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") vigono: - la inconferibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconferibilità di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) negli enti della seconda e terza categoria ("enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") per/e le "cariche politiche" negli enti, rispettivamente, della prima ("PP.AA") e della seconda ("enti pubblici") categoria e della terza ("enti di diritto privato in controllo pubblico") categoria, ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconferibilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" negli enti delle prime 3 categorie ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato regolati o finanziati" dalle PP.AA. regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica - art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito.	OBBLIGHI Le "società a partecipazione pubblica" sono soggette alle disposizioni in materia di: a) crisi d'impresa (art.14); b) trasparenza (art.22).	OBBLIGHI Le "società quotate" non devono rispettare alcun obbligo.	OBBLIGHI I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguitibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20); - norme finanziarie sulle società partecipate (art.21); - revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24).	OBBLIGHI I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di: - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9).	OBBLIGHI Le "stazioni appaltanti" devono applicare le disposizioni del Codice, tenuto conto dei propri ordinamenti e della propria organizzazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art.1). <u>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (art. 37):</u> a) <u>adottano il programma triennale</u> dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmativi e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
	I soggetti della categoria n.7 sono tenuti solo all'applicazione delle disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33, ma NON devono redigere il PTPC, né individuare il RPC.	I soggetti delle categorie n.7 e n.8 sono tenuti all'applicazione della trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse da essi svolta.	Inoltre, per gli enti della categoria n.2 ("enti pubblici"), vigono: a) la inconferibilità di "incarichi amministrativi" (da una parte) per le "cariche politiche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (art.4, lettera "b"); b) la incompatibilità tra "incarichi amministrativi" conferiti da un determinato socio pubblico e "incarichi professionali" regolati o finanziati dal medesimo socio pubblico (art.9, c.2).	Per gli enti della categoria n.4 ("enti di diritto privato, regolati o finanziati"), vigono: - la incompatibilità tra "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" in una determinata P.A. regolante o finanziatrice e "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima P.A. conferente l'incarico o la carica (art. 9); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20), ma SENZA l'obbligo di pubblicare tale dichiarazione sul proprio sito web.	Ai sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per « <i>incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati</i> », si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile".			Le "imprese pubbliche" che operano nei settori ordinari non sono obbligate ad applicare il Codice dei contratti pubblici.
								Le "imprese pubbliche" (e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi) che svolgono le attività previste dagli articoli da 146 a 152 ("LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI") assumendo quindi la veste di "enti aggiudicatori": - applicano le disposizioni del Libro III solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 (settori speciali) ; - hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva: a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici; b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione; c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

RIMINI HOLDING S.P.A. [società strumentale "In house"]	QUALIFICA Rimini Holding è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).	QUALIFICA Rimini Holding è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).	QUALIFICA Rimini Holding è qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico", in quanto: - svolge un'attività di pubblico interesse (punto "3.a"), ed - è controllata monocraticamente (punto "3.b.1"), direttamente, dal Comune di Rimini.	QUALIFICA Rimini Holding è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016.	QUALIFICA Rimini Holding è qualificabile come "organismo di diritto pubblico" in quanto possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'All.I 1. lettera "c" (ovvero è dotata di capacità giuridica, è stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale, la sua attività non è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ma la sua gestione è soggetta al controllo di uno di questi ultimi - il socio unico Comune di Rimini - e i suoi organi d'amministrazione e di vigilanza sono costituiti entrambi da membri designati dal suo unico socio pubblico), e come tale è una "amministrazione aggiudicatrice", che opera nei "settori ordinari".
NOTE SULLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE: - capitale totalitariamente detenuto dal Comune di RN.	SOCIETÀ ESERCENTE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE: <u>Produzione di servizi (di gestione delle partecipazioni societarie) a favore dell'unica P.A. socia</u> (Comune di Rimini)				
OBBLIGHI Rimini Holding deve rispettare i seguenti obblighi: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).	OBBLIGHI Rimini Holding deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).	OBBLIGHI Rimini Holding deve rispettare i seguenti vincoli: - la inconferibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconferibilità di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) per/e le "cariche politiche" negli enti delle prime 3 categorie ("PP-AA", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconferibilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PP-AA, regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica (art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito.	OBBLIGHI Rimini Holding deve rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). Il socio unico di Rimini Holding (Comune di Rimini) deve rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguitibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20).	OBBLIGHI Rimini Holding deve rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). Il socio unico di Rimini Holding (Comune di Rimini) deve rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguitibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20).	OBBLIGHI Rimini Holding deve applicare il codice appalti, rispettando i seguenti principali obblighi: a) <u>adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi</u> , nel rispetto dei documenti programmati e in coerenza con il bilancio;